

N. 92/2026 R.G.



Tribunale Ordinario di Rimini

Sezione Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Monica Galassi	Presidente
dott.ssa Maria Carla Corvetta	Giudice
dott. Filippo Meneghello	Giudice Relatore

Letta la domanda di liquidazione controllata ex art. 268 d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII) depositata da (C.F. , residente in Riccione (RN), viale

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 269, co. 2 CCII, dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Associazione degli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e degli Avvocati di Forlì-Cesena, rag.

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi del combinato disposto dell'art.

268 co. 1 e dell'art. 27 co. 2, lett. b) e c) CCII, in quanto il ricorrente è persona fisica residente nel circondario del Tribunale (Riccione,); all'esito della Camera di Consiglio del 17.9.2026, ha pronunciato il seguente

DECRETO

La liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 ss. CCII costituisce l'istituto cardine attraverso il quale il legislatore ha inteso offrire ai soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale - quali il consumatore, il professionista, il lavoratore autonomo e l'imprenditore minore di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) - una procedura concorsuale piena, analoga per struttura e finalità alla liquidazione giudiziale, ma calibrata sulla dimensione non imprenditoriale o sotto-soglia dell'attività economica esercitata.

Essa rappresenta l'evoluzione della precedente liquidazione del patrimonio introdotta dalla L. 3/2012, della quale riproduce le caratteristiche essenziali, come evidenziato nei manuali SSM: lo spossessamento attenuato, la formazione di una massa attiva separata destinata ai creditori, la nomina di un liquidatore giudiziale e il procedimento di accertamento del passivo improntato ai principi del concorso.

Il presupposto oggettivo, indicato dall'art. 268, comma 1, consiste nella sussistenza di uno stato di sovraindebitamento, inteso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) come squilibrio

qualificato tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, tale da rendere difficoltoso o impossibile l'adempimento regolare.

Il comma 2 dell'art. 268 prevede inoltre che la procedura possa essere aperta, su iniziativa del creditore o del pubblico ministero, quando il debitore abbia debiti scaduti e non pagati per almeno 50.000 euro, purché ricorrano gli ulteriori presupposti di legge e non sia pendente altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Il ricorso deve essere respinto se l'insolvenza è già regolata o regolabile mediante strumenti diversi, ovvero se il superamento della soglia minima non risulta documentato.

L'art. 269 CCIII specifica gli adempimenti informativi e documentali richiesti al debitore ai fini dell'ammissibilità, che prevedono la produzione della seguente documentazione:

- elenco nominativo dei creditori e delle cause dei debiti;
- indicazione dei redditi e dei beni;
- documentazione fiscale degli ultimi tre esercizi e bilanci ove esistenti;
- nonché ogni elemento utile a ricostruire la situazione economico-patrimoniale.

È inoltre necessario che egli metta integralmente a disposizione il proprio patrimonio, con esclusione dei beni impignorabili e dei redditi indispensabili per il mantenimento suo e del nucleo familiare, come previsto dall'art. 268, comma 4.

Va infine osservato come l'apertura della procedura non richieda una valutazione anticipata di meritevolezza, che rileva invece con riguardo all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ai sensi degli artt. 283 e ss. CCIII.

La liquidazione controllata realizza così la concentrazione delle pretese creditorie nel concorso regolato dagli artt. 271-277 CCIII, sostituendo la tutela individuale e garantendo una gestione ordinata e imparziale del patrimonio, funzionale alla possibile successiva liberazione dai debiti.

★

Tanto premesso, il ricorso va rigettato.

La situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente non consente di ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 268, co. 3, ultimo capoverso, interpretato alla luce del parametro individuato dall'art. 283 co. 2 CCII.

Va infatti rilevato come il c.d. *correttivo ter* abbia fornito una definizione di incapiente che non è solo la persona fisica che non sarebbe in grado di offrire ai creditori concorsuali alcuna utilità (secondo la definizione del primo comma dell'art. 283 CCII) ma anche colui che dispone di un'eccedenza di reddito rispetto a quanto gli occorre per mantenere se stesso e la sua famiglia, che non superi il parametro corrispondente fissato nel comma 2, cioè l'assegno sociale aumentato della metà (ad oggi 10.504,26) moltiplicato per un parametro ISEE corrispondente al

numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE.

Ora, la modifica normativa comporta una potenziale sovrapposizione della liquidazione controllata e dell'esdebitazione dell'incapiente, istituti che invero vanno nettamente distinti.

Al fine di scongiurare indebite sovrapposizioni tra gli strumenti di regolazione della crisi e, in particolare, di evitare l'apertura di procedure di liquidazione controllata destinate a non generare alcuna utilità effettiva per i creditori, l'esistenza di una "utilità prospettica" rispetto allo scopo distributivo deve essere valutata, nei casi in cui il debitore sia titolare di un reddito, alla luce del nuovo art. 283, comma 2, CCII.

La disposizione, introdotta proprio per prevenire liquidazioni meramente formali o strutturalmente antieconomiche, impone una verifica sostanziale circa la concreta attitudine del patrimonio - comprensivo dei redditi futuri - a produrre un attivo distribuibile, evitando che la procedura di liquidazione controllata si traduca in un inutile aggravio di costi, privo di effettiva utilità per la massa, e sovrapponibile, nei risultati, all'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente.

In tale prospettiva, occorre verificare se il reddito percepito dal debitore, considerato nel suo ammontare complessivo riferito al triennio di durata della procedura di liquidazione

controllata (ex art. 272, comma 3, CCII), al netto delle spese necessarie per la sua produzione, e sommato alle ulteriori utilità patrimoniali eventualmente offerte, una volta detratte le spese di mantenimento del nucleo familiare e i costi della procedura (sulla necessità di tener conto dei costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta, che ne caso di specie non sono stati considerati dal ricorrente, Trib. Busto Arsizio 28 settembre 2022; Trib. Rimini 22 aprile 2021), superi o meno il parametro quantitativo fissato dall'art. 283, comma 2, CCII.

Ove il risultato finale non ecceda la soglia indicata dalla norma, deve escludersi in radice la sussistenza di una utilità prospettica apprezzabile per i creditori, con la conseguenza che il debitore va qualificato come incapiente, anche in presenza di un reddito, non potendosi giustificare l'apertura di una procedura liquidatoria priva di concreta funzione soddisfattiva (cfr. sul punto Trib. Rimini, 30 maggio 2024).

In altri termini, al di sotto di tale soglia, l'eccedenza reddituale non è ritenuta sufficiente, per espressa scelta normativa, a garantire un'utilità concreta e non meramente simbolica ai creditori, con la conseguenza che il debitore deve essere considerato incapiente e potrà, ove ne ricorrano i presupposti di meritevolezza, accedere alla procedura di esdebitazione ai sensi degli artt. 282 e ss. CCII.

Tanto chiarito, il ricorrente ha riferito di trovarsi attualmente privo di occupazione a causa delle proprie condizioni di salute e di non percepire alcun reddito, sussidio o sovvenzione.

Il [] ha dichiarato di convivere con la madre e che le spese di sostentamento (pari a circa 1.500,00 euro mensili) sono sostenute dai suoi genitori, i quali contribuiscono ciascuno per metà al mantenimento del nucleo familiare.

Sul piano patrimoniale invece l'OCC ha attestato l'assenza di proprietà immobiliari o di beni mobili registrati in capo al [] da poter assoggettare alla procedura.

Il debitore ha tuttavia riferito di avere ricevuto disponibilità liquide da fonti diverse e ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata sulla base di tali importi:

- il primo è costituito da una somma di 5.000 euro che il [] ha ottenuto mediante l'alienazione della propria quota di partecipazione alla società "[] S.r.l.";
- il secondo è un importo di 18.000 euro che il ricorrente ha sostenuto di aver ricevuto dal padre con spirito di liberalità ai fini dell'accoglimento della presente domanda, tanto che la somma è stata subito messa a disposizione del Gestore della Crisi.

Senonché l'importo in questione integra una c.d. finanza esterna, ossia un apporto di liquidità proveniente da terzi, la

quale non può essere considerata ai fini del calcolo delle somme da destinare alla liquidazione controllata, atteso che questo Tribunale ha già in precedenza indicato con sentenza (provvedimento del 9.2.2023) l'inammissibilità di apporti simili.

In particolare è stato osservato che la procedura liquidatoria non è compatibile con la messa a disposizione da parte di terzi di risorse economiche da destinare ai creditori del sovraindebitato, in primo luogo perché manca qualsiasi profilo di negoziabilità nella procedura di liquidazione, il che esclude la possibilità, per il debitore, di prevedere le modalità di soddisfacimento dei creditori, anche in relazione all'individuazione di "finanziatori" esterni che mettano somme di denaro a disposizione della procedura; in secondo luogo perché la disposizione di cui all'art. 268 CCI è chiara nel prevedere la possibilità per il sovraindebitato di chiedere la liquidazione *"dei suoi beni"*, espressamente ricomprendendo all'interno del perimetro applicativo dell'istituto le sole fattispecie in cui nel patrimonio del debitore siano presenti beni, non solo attuali ma anche futuri, da destinare alla procedura; infine, deve considerarsi che l'utilizzo della finanza esterna consentirebbe al debitore incapiente di accedere all'istituto dell'esdebitazione di cui all'art. 283 CCI aggirando il requisito della

meritevolezza previsto per l'accesso a tale istituto, ma non richiesto per l'apertura della liquidazione controllata.

Ne deriva pertanto che il ricorrente può fare affidamento unicamente sull'importo di 5.000,00 euro quale somma concretamente destinabile a favore dei creditori, dalla quale vanno però decurtate le spese complessive del procedimento, che sulla base di quanto documentato ammontano a:

- € 1.500,00 oltre accessori per l'Advisor, Avv. Astorre Mancini;
- € 2.500,00 oltre accessori per l'OCC Gestore della Crisi e Liquidatore;

per un totale complessivo di euro 5.400,00.

Ne consegue che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va dichiarata inammissibile, atteso che le somme utilmente impiegabili dal debitore non solo risultano insufficienti a garantire un'utilità concreta e non meramente simbolica ai creditori, ma addirittura non consentono nemmeno di coprire i costi della procedura di liquidazione giudiziale.

P. Q. M.

dichiara inammissibile la procedura di liquidazione controllata proposta da

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 17.9.2026.

Il Presidente

Dott.ssa Monica Galassi

Il Giudice Relatore

Dott. Filippo Meneghello